SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N, 560)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MASSIMO LANCELLOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1959

Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio 'della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni

Onorevoli Senatori. — Si trovano dinanzi al Senato e dinanzi alla Camera dei deputati i progetti di legge di iniziativa parlamentare, in gran parte analoghi, distinti rispettivamente col n. 439 e col n. 730, portanti modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Poichè dal 1923 le leggi sulla caccia non vengono più discusse al Parlamento, è opportuno richiamare l'attenzione degli Onorevoli Senatori su di un particolare degno di rilievo.

La legge sulla caccia ha un carattere particolarmente tecnico, che interessa non solo i cacciatori, ma numerose categorie di cittadini, fra cui prevalentemente i coltivatori diretti e gli agricoltori aderenti alla Confederazione generale dell'agricoltura. Un accordo preliminare fra queste organizzazioni sarebbe opportuno, per non creare eventuali attriti ed opposizioni. Nel 1923, la prima legge sulla caccia fu presentata dal Governo e approvata dal Parlamento, essa raccolse tutte le leggi degli Stati italiani precedenti al 1870, e le unificò.

Dopo novanta anni di unità dello Stato italiano il merito le va riconosciuto.

Ma a questa benemerenza seguì un grave inconveniente che non può essere taciuto. La legge sulla caccia del 1923 abolì i divieti del Codice civile (allora in vigore), di ingresso nei fondi altrui, e lasciò liberi, dal consenso del proprietario o del possessore, tutti i terreni privati italiani per l'esercizio della caccia.

Si credette, con la legge del 1923 di porre una salvaguardia alla selvaggina istituendo le riserve di caccia con carattere di pubblico interesse e con limite di estensione di un quinto del territorio di ciascuna provincia.

Ma è accaduto invece che i prodotti agricoli e i diritti di proprietà non sono stati sempre rispettati, e la fauna è stata compromessa, infatti in 36 anni di libera caccia la selvaggina, così detta protetta, è scomparsa del tutto nei quattro quinti del territorio nazionale.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

_ 2 _

Le leggi del 1931 e del 1939 non andarono al Parlamento, ma furono preparate da Commissioni tecniche, composte di rappresentanti e di tecnici delle varie categorie interessate, e in primo luogo dai cacciatori e da tutti i Ministeri, (dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, dell'interno, e delle finanze), dopo lungo studio e meticolosa preparazione furono presentate al Ministro del tempo.

Dopo 36 anni i progetti di legge d'iniziativa parlamentare, che si trovano dinanzi al Senato e dinanzi alla Camera, affrontano per la prima volta il voto del Parlamento, ma difficilmente potrà formularsi una buona legge sulla caccia se non si saranno preventivamente conosciuti i pareri delle categorie interessate.

Il Presidente del Consiglio onorevole Segni, quando era Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nominò una Commissione di esperti e di rappresentanti dei vari Ministeri interessati, dei cacciatori, dei riservisti e degli agricoltori, questa Commissione, dopo un lavoro di due anni, preparò un disegno di legge.

È augurabile che questa iniziativa del dopoguerra, che non ebbe seguito, venga ora

ripresa per iniziativa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e venga rapidamente condotta a termine.

Le varie modifiche apportate in questi ultimi anni non hanno procurato giovamento alla legge del 1939, che dal punto di vista tecnico è una buona legge.

Occorre pertanto prepararne con cura la revisione generale in modo da salvaguardare gli interessi dei cacciatori e tutelare i diritti della proprietà e dei prodotti agricoli. nonchè scongiurare la fine del patrimonio faunistico in 29 milioni di ettari di territorio nazionale.

E intanto, poichè tra le varie disposizioni contenute nei progetti presentati, ve ne sono alcune che hanno carattere di urgenza e riscuotono l'adesione generale, si propone all'approvazione del Senato un disegno di legge composto di tre articoli, fedelmente corrispondenti agli articoli dei progetti di iniziativa parlamentare di cui sopra è cenno e propriamente, per quanto concerne il progetto n. 439 dinanzi al Senato, all'articolo 11. all'articolo 7, primo e secondo comma, e all'articolo 15 primo comma.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

- «È costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia; esso ha ordinamento autonomo e funziona come organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per i casi previsti dalla legge, delle Amministrazioni provinciali.
- « Il Laboratorio, oltre ai compiti che gli vengono affidati da detto Ministero, cura la istruzione e la formazione dei tecnici della caccia, dirige e controlla le iniziative e i risultati delle esperienze degli osservatori ornitologici e delle oasi di protezione della fauna istituite a termini dell'articolo 23, forma collezioni venatorie, compie ricerche faunistiche ed esperienze di acclimazione, di allevamento e di ripopolamento.
- « Presso il Laboratorio possono essere tenuti corsi di zoologia applicata alla caccia, del cui programma farà parte anche una completa trattazione delle disposizioni legislative riguardanti la caccia.
- « Presso il Laboratorio medesimo, gli Istituti di zoologia delle Università e gli Istituti sperimentali zootecnici, possono essere istituiti osservatori ornitologici per l'espletamento di ricerche a carattere scientificovenatorio, facendo proprie, ove lo credano, e coordinando ogni altra iniziativa comunque diretta allo scopo.
- « Il Laboratorio può concedere borse di studio a laureati in scienze naturali, biologiche ed in agraria, che intendano specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia, nonchè al personale comunque chiamato a svolgere la propria attività nel campo della organizzazione venatoria, quando,

avendono l'attitudine, intenda apprendere, in Italia o all'estero, l'arte di allevare e di proteggere la selvaggina.

- «Il Laboratorio è autorizzato ad assumere il personale occorrente per il proprio funzionamento: la consistenza numerica nonchè lo stato giuridico ed economico di detto personale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro.
- « Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui all'articolo 92.
- «La revisione dei fondi è affidata a due funzionari designati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'altro dal Ministero del tesoro».

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'articodo 61 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

- « La concessione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 125 per ettaro.
- « Le riserve di caccia chiuse aventi superficie inferiore a 150 ettari, sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 20.000.
- « Nella zona faunistica delle Alpi la tassa per le riserve di estensione fino a 1.000 ettari è di lire 25 per ettaro e, per la parte eccedente i 1.000 ettari, di lire 15 per ettaro ».

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, già maggiorato con il decretolegge del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso testo unico, moltiplicato per 40.